

## L'AMENTIA HABITUALIS NEL CIC

### Rilevanza giuridica quanto al consenso matrimoniale ed alla imputabilità penale

1. Senza dubbio la codificazione del c. 1095 ha suggellato quel mutamento della concezione del matrimonio, in passato fondato su principi di natura pubblicistica e che, ora, è visto sempre più in chiave di impegno personale assunto da ciascun coniuge. Tuttavia ci si può chiedere, in un'indagine che non voglia essere meramente ricognitiva, se alla codificazione del c. 1095 abbiano contribuito i precetti di diritto naturale insieme con la Giurisprudenza rotale o se non vi abbia influito anche l'analogia con altro istituto già disciplinato, con pari ragioni, nel Codice del 1917.

Nel Diritto canonico, infatti, si possono individuare alcuni collegamenti tra la disciplina penale e quella matrimoniale nel momento in cui si consideri che le ipotesi di non punibilità in alcuni casi costituiscono anche motivo di nullità del matrimonio.

A tal proposito non a caso sembra essere stato utilizzato dal Legislatore il termine *«usus rationis»* non solo nel c. 1095, § 1, ma anche nel c. 1322, che già in passato si ricollegava alla problematica relativa all' *amentia*.

Per questa ragione pare utile soffermarsi in particolare sull'*amentia* vista in relazione al consenso matrimoniale e alla imputabilità penale; infatti, nel c. 1322 si esplicita l'ipotesi di incapacità di delitto in caso di *amentia habitualis*, e quindi anche di *amentia actualis*, nel c. 1095, § 1 sembra essere contemplata l'ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio sia in caso di *amentia actualis* sia in caso di *amentia habitualis*.

2. Il Legislatore del CJC prendeva in considerazione due categorie di persone mentalmente disturbate: gli *amentes* e i *dementes*.

I primi erano considerati *caerentes usu rationis* in ogni materia, i secondi solo in relazione a determinati oggetti. A loro volta gli *amentes* si distinguevano in coloro che mancavano di uso di ragione in maniera totale —*amentes habituales: amentia proprie dicta seu habitualis*—, e coloro che difettavano dell'uso di ragione in modo transeunte —*amentes actuales: amentia improprie dicta sive ad breve tempus*<sup>1</sup>.

1 - Cf. CJC, cc. 88, § 5, e 2201, §§ 1-2.

Sia in dottrina sia in giurisprudenza si andarono sviluppando le note presunzioni di perpetuità e di continuità dell'alienazione mentale.

Difatti, allo scopo di verificare l'esistenza nel contraente dell'*amentia in actu matrimonii*, si sosteneva che, una volta accertata l'esistenza di una forma di alienazione mentale, essa si presumeva sussistente nel soggetto anche in seguito.

La presunzione di perpetuità veniva a sua volta completata da quella di continuità in base alla quale, una volta accertata l'esistenza dell'*amentia* in due momenti separati da un intervallo di tempo, essa si presumeva esistente anche durante il periodo intermedio: «... *probata amentia antecedenti et subsequenti, etiam amentia concomitans iure admittenda est*»<sup>2</sup>.

Ed è proprio in relazione alla presunzione di continuità che si innesta il problema relativo ai lucidi intervalli.

La dottrina canonistica e lo stesso CJC, ispirandosi alle fonti romane nonché ai decretalisti, stabilivano che, fermo restando il principio della incapacità a contrarre matrimonio di coloro che si trovassero *in statu amentiae*, «*si amentes vel furiosi lucida babeant intervalla matrimonia valida quidem sunt*», giacché, sosteneva Sanchez, «*cum amentiae et furiosis morbus suapte natura perpetuus, insanabilis et desperatus sit, praesumitur durare omni tempore, et illa lucida intervalla sunt per accidens, ideoque minime praesumuntur*»<sup>3</sup>.

Tuttavia doveva trattarsi di un effettivo lucido intervallo.

Sebbene fosse questa la normativa, considerati i diversi fattori come il carattere di eccezionalità e il fatto stesso che la psichiatria non attribuiva notevole rilevanza alla questione dei lucidi intervalli, in dottrina e in giurisprudenza si era molto cauti<sup>4</sup>.

I canonisti classici sostenevano che, nel dubbio se il matrimonio fosse stato contratto al tempo dell'*amentia* o in un periodo di lucido intervallo, esso si riteneva essere stato contratto al tempo dell'*amentia*. Al di là di questa tesi, si adottava un primo criterio in base al quale non si doveva mai presumere l'esistenza del lucido intervallo: essa doveva essere dimostrata.

Il secondo criterio veniva poi attinto dal c. 2201, § 2 CJC, che conteneva una formale statuizione della presunzione di incapacità: «*Habitualiter amentes, licet quandoque lucida intervalla babeant, vel in certis quibusdam ratiocinationibus vel actibus sani videantur, delicti tamen incapaces praesumuntur*».

Indicativa era la conclusione cui giungeva il D'Avack: «In realtà... la *fallentia* del lucido intervallo, di fronte alla regola della continuità dell'*amentia*, resta nella prassi canonica dei *processus nullitatis matrimonii* più teorica che pratica...».

2 P. A. D'Avack, *Cause di nullità e di divorzio nel Diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Roma 1940, pp. 107 ss.

3 T. Sánchez, *De Sancto Matrimonii Sacramento*, I, disp. VIII, n. 17.

4 Non a caso già Balbi affermava che «*quaestio de lucidis intervallis et in temporibus praeteritis et in praesenti alacri animo in psychiatria et in iure disputata est*». C. Balbi, *Quaestio de lucidis intervallis*, Napoli 1953, p. 10.

essendo quasi impossibile in tali casi «... arrivare a provare giudizialmente contro la *generalis juris praesumptio* in contrario...». Difatti pur provandosi la sanità di mente, questa «... si presenta il più delle volte... quale una causa temporaneamente modificatrice piuttosto del *gradus* che non dello *status amentiae*, nel senso che essa rappresenta piuttosto un'attenuazione che non una vera e propria completa cessazione transitoria del male»<sup>5</sup>.

Così scriveva Gasparri: «Cum hodie plures gravesque medici putent amentem, maxime ab infantia, ne in lucido intervallo quidem intervallo esse compotem sui, ita ut in ipso lucido intervallo sit quaedam latens amentia et ideo in nulla recentiori legislatione amens puniatur de delictis in lucido intervallo commissis, aut habeatur validus contractus in lucido intervallo celebratus, sequitur nec matrimonii validitatem, in lucido intervallo initi, extra dubium esse et potius praesumitur defectus consensus, donec contrarium aperte probetur»<sup>6</sup>.

3. Oltre alla capacità specifica che è richiesta dal c. 1095, § 1 (coloro che sono privi del sufficiente uso di ragione non hanno la capacità specifica di contrarre matrimonio), l'ordinamento canonico prevede altre forme di capacità: la *capacità giuridica ecclesiastica*, ossia la soggettività di diritti e di obbligazioni nella Chiesa che spetta, ai sensi del c. 96, ad ogni uomo che abbia ricevuto il battesimo, e la *capacità di agire* disciplinata dal c. 97 CIC<sup>7</sup>.

La capacità di agire può essere irrimediabilmente compromessa quando difetta l'uso di ragione che è un elemento essenziale della personalità giuridica, soprattutto se tale difetto appare nelle sue forme più gravi.

Già in passato si era posto il problema se la capacità di intendere e di volere del soggetto costituissero il presupposto necessario per divenire membro della Chiesa e quindi per acquisire la capacità giuridica, ed essere pertanto destinatario delle sue norme in qualità di *fidelis*<sup>8</sup>.

Attualmente il problema è risolto dal c. 852, § 2 CIC dove «colui che non è responsabile dei suoi atti *infanti assimilatur*, anche per quanto concerne il battesimo».

Ciò significa che sia gli infanti sia coloro che difettano dell'uso di ragione godono del pieno diritto di ottenere il conferimento del battesimo e di divenire attraverso questo «*personae in Ecclesia*», nonostante la loro assoluta incapacità di intendere e di volere<sup>9</sup>.

5 P. A. D'Avack, *o. c.*, pp. 115-116.

6 Cf. P. Gasparri, *De Matrimonio*, II, n. 785, ed. 1932 citato in SRRD, c. Caiazzo, 30 luglio 1949, vol. XXXII, p. 614.

7 Sul problema dell'identificazione del soggetto giuridico nell'ordinamento canonico, cf. R. Coppola, *La non esigibilità del Diritto penale canonico. Dottrine generali e tecniche interpretative*, Bari 1992, pp. 103 ss.

8 Il problema nasceva dalla considerazione secondo la quale mentre negli altri Stati si entra a far parte della comunità civile *iure sanguinis* o *iure soli*; nella Chiesa, viceversa, si entra a far parte della *societas* religiosa e si diviene persone nel suo ordinamento *iure baptismi*.

9 P. A. D'Avack, *Capacità canonica di intendere e di volere*, Extr. *Enc. del Diritto*, VI, Milano, 1960, p. 3.

Identica *ratio* troviamo nel c. 99 che assimila ai bambini chiunque *usu rationis habitu caret*, in quanto non responsabile dei suoi atti <sup>10</sup>.

Conseguentemente, *nisi capacitas probetur*, le persone affette da gravi infermità mentali, quali sono gli ebeti o idioti, i dementi ecc., per presunzione di diritto *iuris tantum (censetur)*, sono privi di capacità processuale, per cui possono stare in giudizio soltanto per mezzo dei loro genitori oppure dei loro tutori e curatori (c. 1478, § 1); sono irregolari circa la recezione degli ordini sacri (c. 1041, n. 1); sono impediti circa l'esercizio degli ordini di cui sono insigniti (c. 1044, § 2, n. 2); sono incapaci di contrarre matrimonio, in quanto non sono in grado di prestare un valido consenso (c. 1095, § 1); sono esenti in foro esterno dalle leggi puramente ecclesiastiche, anche negli eventuali momenti di lucido intervallo (c. 11); sono ritenuti incapaci di delitto (c. 1322) <sup>11</sup>.

L'attenzione deve vertere proprio sul c. 1322 che così recita: *«Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti incapaces habentur»*.

E' evidente che sia la norma del c. 99 sia il c. 1322 prendono in considerazione quelle persone che sono prive dell'uso di ragione in maniera abituale, non già in forma passeggera; se si trattasse infatti di demenza temporanea, cessato lo stato patologico e riacquistata la sanità di mente, si recupererebbe la normale capacità.

Pertanto il c. 1322 (*amentia habitualis*) deve essere interpretato in stretta correlazione con i canoni seguenti. Non sarà soggetto ad alcuna pena chi, nel violare la legge o il precetto era privo dell'uso di ragione (*amentia actualis*, c. 1323, n. 6), fermo restando che l'autore della violazione sarà, invece, imputabile se difettava dell'uso di ragione solo «in maniera imperfetta», detta canonicamente *debilitas mentis*, che riguarda quei casi di seminfermità mentale i quali impediscono una piena responsabilità negli atti che si compiono (c. 1324, § 1, n. 1), ovvero se l'autore mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, di cui non si fosse reso colpevole ad arte (cc. 1324, § 1, n. 2 e 1325) <sup>12</sup>.

Ciò che si vuole evidenziare è proprio l'uso dell'avverbio *habitualmente* che troviamo nel c. 1322 e non invece nel c. 1323, n. 6.

Difatti nel c. 1322 sono resi espliciti i principi generali contenuti nel c. 1321: si può punire solo un'azione imputabile; l'agente continuerà ad essere considerato *sine culpa* e, pertanto, inimputabile anche se nel momento in cui delinque sembra essere nel pieno delle sue facoltà mentali.

10 Difatti gli infanti, ossia i minori che non abbiano compiuto i sette anni, ai sensi del c. 97, non sono considerati responsabili delle loro azioni.

11 L. Chiapetta, *Il codice di Diritto canonico*, II, Napoli 1988, 120.

12 Tuttavia, mentre nel primo caso (c. 1324, § 1, n. 1) opera sempre come circostanza attenuante e il reato si presume colposo, nel secondo caso (c. 1325, § 1, n. 2) non si applicherà né una circostanza attenuante, né una esimente se provocata ad arte, perché allora il delitto si presume essere di natura dolosa.

Pertanto nel c. 1322, dove è prevista un'ipotesi di incapacità giuridica *ex ipso iure naturae*, troviamo un'importante innovazione rispetto al c. 2201 CJC che, nel n. 2, stabiliva una presunzione di diritto circa l'incapacità a commettere il delitto da parte degli *habitualiter amentes*, «... licet quandoque dilucida intervalla habeant...»<sup>13</sup>.

Attualmente, nel nuovo CIC, non troviamo più una semplice presunzione, ma «si afferma senz'altro che tutti coloro i quali sono privi "habitualiter" (non già "actualiter") dell'uso di ragione sono ritenuti giuridicamente incapaci di commettere un delitto e pertanto non vi sarà bisogno di verificare se abbiano agito o meno in un momento di lucido intervallo»<sup>14</sup>.

4. Già S. Tommaso, affrontando il problema del matrimonio dal punto di vista antropologico più che giuridico, offriva ai canonisti un principio generale su cui si fonda la presunzione della capacità per contrarre il matrimonio.

Sosteneva infatti l'Aquinate che è la natura stessa che offre la spinta all'uomo verso il matrimonio predisponendo essa stessa tutte le condizioni necessarie perché questi possa considerarsi capace di emettere un valido consenso<sup>15</sup>.

Nella Chiesa latina, che subiva l'influsso del Diritto romano<sup>16</sup>, si affermò la concezione che il consenso è la *causa efficiens* del matrimonio. Ma la Chiesa ha dovuto affrontare anche la fattispecie del matrimonio celebrato da persone affette da grave psicopatologia.

Le decretali stabilivano, inoltre, che a causa dell'alienazione del *furiosus* non potesse intervenire un valido consenso<sup>17</sup>. Nel Decreto di Graziano si diceva che «*neque furiosus, neque furiosa matrimonium contrahere possunt; sed si contractum fuerit, non separantur*»<sup>18</sup>.

Nel sec. XIII in una *Summa de matrimonio*, San Raimondo de Penafort affermava che se un *furiosus* o *insanus* avesse contratto matrimonio, in realtà non contraeva, «*quia animo consentire non potest*»<sup>19</sup>.

Nelle *sedes materiae* del Codice del 1917 non esisteva una norma specifica che prevedesse la fattispecie della nullità del matrimonio contratto da una persona incapace di prestare un valido consenso. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza canonica cercavano di determinare la capacità di intendere e di volere avvalendosi del c. 88, relativo al raggiungimento della maggiore età con le conseguenze relative alla capacità, o anche del c. 2201 relativo alla imputabilità penale.

13 Si trattava di una presunzione *iuris tantum* sia nei confronti degli *amentes* sia nei confronti dei *dementes habituales*.

14 L. Chiappetta, *o. c.*, p. 438.

15 S. Tommaso, *Summa Theologica*, II, q 1, art. 1.

16 «Furor contrahit matrimonium non sinit, quia consensu opus est, sed recte contractum non impedit». Cf. D. XXIII, 2, 16, 2.

17 Cf. c. 24, X, *De sponsalibus et matrimoniis*, IV, 1.

18 c. 26, C. XXXII, 7.

19 R. de Penafort, *Summa de matrimonio*, in *Universa Bibliotheca Iuris*, vol. I, t. C., ed. Xaverio Ochoa e Aloisio Diez (Roma: *Commentarium pro Religiosis*, 1978), tit. 2, n. 7.

Sebbene la giurisprudenza Rotale avesse apportato notevole aiuto nella individuazione di quegli elementi essenziali in presenza dei quali si potesse parlare di esistenza del consenso, si constatava, soprattutto in sede di *Coetus Studiorum de matrimonio*, costituito per la elaborazione della nuova legislazione sul matrimonio, che sebbene i principi circa l'incapacità fossero contenuti implicitamente nel Diritto vigente, era necessaria una formulazione normativa espressa in forma chiara<sup>20</sup>.

Il Legislatore del CIC, nella formulazione del testo legale del c. 1095, che comprende le tre note ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio, ha considerato irrilevante la problematica relativa ai lucidi intervalli; infatti oltre ad aver eliminato le presunzioni dal c. 1322 sostitutivo del c. 2201 CJC, non ne ha fatto menzione alcuna nel nuovo c. 1095.

Probabilmente la scelta del Legislatore va ricondotta anche al fatto che, come hanno sostenuto alcuni Autori, «nella maggior parte della loro vita gli psicopatici vivono (per così dire) in uno stato di lucido intervallo»<sup>21</sup>.

Per quanto concerne poi il discorso relativo all' *amentia*, la storia della redazione del c. 1095 dimostra che in seno al *Coetus Studiorum* si affrontò il problema della distinzione tra incapacità abituale e incapacità transitoria<sup>22</sup>.

Tuttavia il Legislatore del CIC ha considerato l'*amentia* irrilevante, dal punto di vista giuridico, essendo sufficiente la *carentia usus rationis* al momento del consenso.

Per questa ragione nel c. 1095, n. 1 non si fa riferimento alcuno alla differenza tra *amentia habitualis* e *amentia actualis*<sup>23</sup>.

Anzi, il fatto stesso che il Legislatore abbia richiesto ai fini della incapacità la mancanza di un «sufficiente» uso di ragione senza esigere che il soggetto manchi di *usus rationis habitu*, sta a dimostrare che il difetto sussisterebbe anche in colui che ne sia privo *in actu* e pertanto non necessariamente a causa di una malattia mentale<sup>24</sup>.

Il suddetto uso di ragione appartiene alla sfera conoscitiva del soggetto; di conseguenza sarebbero da considerarsi incapaci tutti coloro che siano privi di una sufficiente capacità di intendere sia in modo permanente, a causa di carenze o alterazioni della personalità (ebeti, idioti, dementi, maniaci, etc.), sia in modo temporaneo dovuti a motivi occasionali (droga, alcool).

Il principio che si è sviluppato è chiaro: qualunque forma di infermità mentale impedirà la prestazione di un valido consenso; nella nuova legislazione si

20 *Communicationes* (1971), p. 77.

21 R. Bartoloni - B. Callicri, «A proposito di "lucidi intervalli"», in *Studi di Diritto canonico in onore di M. Magliocchetti*, Roma 1974, p. 77; Circa la irrilevanza dei lucidi intervalli nella schizofrenia, cf. SRRD, c. Sabattani, 20 marzo 1964, vol. LVI, p. 233; c. Fiore, 29 gennaio 1972, vol. LXI, p. 35; c. Anné, 4 dicembre 1973, vol. LXV; c. Huot, 2 marzo 1978, vol. LXX, p. 12+.

22 *Communicationes* (1975), pp. 42-46.

23 Come invece accade sia nel c. 99 sia nel c. 1322 CIC.

24 P. A. Bonnet - C. Gullo, *L'incapacitas (can. 1095) nelle -Sententiae selectae coram Pinto*, Città del Vaticano 1988, p. 12.

prescinde così sia da quei concetti di natura psicologica o psichiatrica sia dalle cause che possono generare la carenza dell'uso di ragione giacché, altrimenti, si sarebbe dovuto rapportare quest'ultima al concetto di malattia mentale (e quindi a quello di *amentia habitualis*).

L'interprete dovrà prendere in considerazione il momento della manifestazione del consenso, indipendentemente dal fatto che la *carentia usus rationis* possa derivare da una malattia mentale o da un'altra affezione psichica<sup>25</sup>.

Ciò che appare importante, invece, è che la *carentia usus rationis* sia «sufficiente» (non già totale), ovvero proporzionata, adeguata alla gravità della scelta matrimoniale<sup>26</sup>, in cui «el primer requisito... es que ambos esposos tengan la "capacidad natural" para emitir el consentimiento»<sup>27</sup>.

5. Alla luce dell'analisi effettuata, è possibile ipotizzare che il Legislatore del CIC abbia attinto anche dal campo penale per risolvere il problema giuridico dell'*amentia*, sia dal punto di vista generale sia in particolare quale *causa nullitatis matrimonii*.

Già a partire dal CJC del 1917, anche grazie alla consacrazione formale del c. 2201, si prescindeva da qualsiasi tentativo di classificazione delle malattie mentali, considerando come rilevante solo il principio secondo cui qualsiasi forma di *amentia* presente al momento del consenso rendeva il contraente *inhabilis ad contrahendum*.

Ma, mentre per l'*amentia actualis* il giudice penale, avvalendosi delle presunzioni di perpetuità e di continuità, ravvisata l'esistenza dell'*amentia antecedens et subsequens*, presumeva senz'altro esistente anche l'*amentia concomitans*, viceversa nella valutazione della gravità e degli effetti *in actu matrimonii*, tali presunzioni non erano più sufficienti a risolvere il problema.

La valutazione della gravità nelle alienazioni mentali è difatti alquanto complessa: basti considerare le forme di insania progressiva (demenza precoce) o quella periodica (es. psicosi maniaco-depressive) dove si alternano fasi più o meno acute che di conseguenza possono provocare un aumento o una diminuzione della stessa gravità.

Probabilmente anche i membri del *Coetus Studiorum* si sono attenuti nella redazione del nuovo Codice e, precisamente, nella formulazione del c. 1095, n. 1, a ciò che già era codificato nel 1917 in materia penale.

La stessa Commissione, infatti, pur rendendosi conto che i principi circa l'incapacità di emettere un consenso valido fossero tutto sommato già presenti nella legislazione vigente, preferì esprimerli in modo più chiaro e più esplicito nella nuova codificazione del 1983.

25 S. Gherro, *Diritto matrimoniale canonico*, Padova 1984, p. 128.

26 L. Gutiérrez Martín, «La incapacidad para consentir», in *Curso de Derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, VI, Salamanca, 1984, p. 86.

27 F. R. Aznar Gil, *El nuevo Derecho matrimonial canonico*, II ed., Salamanca 1985, p. 309.

In fondo, anche dal punto di vista terminologico si può notare come il c. 2201 CJC abbia influito nello sviluppo dell'attuale c. 1095, n. 1 e il riferimento al (sufficiente) uso di ragione si ritrova spesso non solo in relazione alla responsabilità penale, ma anche in materia processuale o in riferimento alla capacità sacramentale<sup>28</sup>.

Tuttavia i problemi interpretativi non possono considerarsi risolti.

Difatti il Legislatore, richiedendo nel c. 1095, n. 1 un «sufficiente uso di ragione», se da una parte non esige una mancanza totale dell'uso di ragione, dall'altra non richiede neppure un perfetto possesso delle facoltà mentali.

Conveniamo con il pensiero di un illustre Autore secondo cui non si possono applicare al consenso matrimoniale i criteri validi in materia penale; l'Autore precisa, infatti, che altri debbono essere i criteri che definiscono la capacità dei contraenti cioè la loro maturità di giudizio in ordine al consenso matrimoniale<sup>29</sup>. Tuttavia suggestive appaiono le conclusioni di coloro che individuano nei casi in cui la persona è imputabile ma non punibile un'ipotesi di "difetto" di (sufficiente) consenso<sup>30</sup>; infatti quasi tutte le ipotesi di non punibilità previste dal c. 1323 costituiscono motivi di nullità del matrimonio; si pensi al n. 2 (*ignorantia et error*), al n. 3 (*vis physica*), al n. 4 (*metus gravis*), al n. 6 (*defectus usus rationis*).

Angela Patrizia Tavani

Università di Bari

28 CJC, cc. 12, 883; 745, § 2, n. 1; 754, § 1; 765, n. 1; 795, n. 1; 941; 1648, §§ 1-3; 2201, § 1; CIC, cc. 11; 852, § 1; 889, § 2; 1104, § 1; 1005; 1095, n. 1; 1191, § 2; 1322; 1323, n. 6; 1324, § 1, nn. 1-2; 1345; 1378, §§ 1-3.

29 M. E. Pompedda, «Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale nel Diritto canonico», in *Studi di Diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, p. 24; cf. SRRD, c. Pinto, 26 giugno 1969, vol. LXI.

30 P. A. Bonnet - C. Gullo, *o. c.*, p. 12.